



**TRIBUNALE CIVILE DI BARI SEZIONE SPECIALIZZATA
IMMIGRAZIONE**

IL GIUDICE

**R.G. 4055/2017
G.U. dott. A. Pellegrini**

- sciolta la riserva e letti gli atti;
 - visto il ricorso depositato in data 09.03.2017 da _____ nato in Lagos State (Nigeria) il 18.04.1978 con il quale lo stesso impugnava nei confronti della Commissione Territoriale di Bari il provvedimento reso da quest' ultima in data 24.01.2017 di diniego della richiesta di protezione internazionale e chiedeva il riconoscimento del diritto alla medesima quanto meno nelle forme della protezione sussidiaria o del diritto di asilo o infine del diritto alla protezione umanitaria con conseguente rilascio del permesso di soggiorno;
 - rilevato che la Commissione Territoriale di Bari si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto della domanda;
 - rilevato che, secondo la Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 ed ai sensi del D.Lgs. n. 251/2007, requisito per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese di origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell' appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del D.Lgs. n. 251/2007 poi è ammissibile la protezione sussidiaria in favore del cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno costituito dalla condanna a morte o all' esecuzione della pena di morte, dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
- Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall' onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.



Qualora tali fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione ragionevole della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n. 27310/2008).

-premessi che costituitasi in giudizio, la Commissione Territoriale di Bari rappresentava che in data 12.09.2008 a seguito di presentazione da parte dell'odierno ricorrente, di istanza di protezione internazionale aveva proceduto alla sua audizione procedendo al rigetto della sua istanza; detto provvedimento di diniego era stato giudizialmente confermato a seguito di impugnazione del ricorrente, con sentenza del 09.01.2011;

- premessi che sia in sede amministrativa che di ricorso introduttivo del presente giudizio non sono state rappresentate dal ricorrente, quanto alla sua storia personale, i nuovi elementi, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di valutazione in sede di prima istanza che come noto devono caratterizzare la domanda in sede di reiterazione, pena la sua inammissibilità ex art. 29 lett. b) D. Lgs. 25/2008; eguale discorso vale con riferimento alla situazione del suo paese di origine e della zona di provenienza in particolare;

A diverse conclusioni deve pervenirsi relativamente alla domanda subordinata per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, ai sensi dell' art. 5, comma 6, del D. Lgs. 286/98.

A tal riguardo la Suprema Corte ha attribuito al giudice ordinario la cognizione delle controversie relative al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sulla considerazione che tali controversie hanno ad oggetto diritti umani fondamentali (Cass. SS.UU. , n. 13393 del 9.9.2009; Cass. SS.UU., n. 11535 del 19.5.2009).

L' art. 5 comma 6 del D.Lgs 286/1998 non definisce i seri motivi di carattere umanitario che limitano il potere di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno allo straniero privo dei requisiti previsti da convenzioni o accordi internazionali; ciononostante non sembra dubbio che i motivi di carattere umanitario debbano essere identificati facendo riferimento alle fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono all' Italia di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella nostra Costituzione. Deve ritenersi pertanto che il rilascio del permesso di soggiorno presupponga che venga allegato un diritto assoluto meritevole di protezione e circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente pregiudizio in patria tali da differenziare la posizione del suo titolare da quella degli altri concittadini.

Orbene, nel caso di specie, deve darsi rilievo alla circostanza che, successivamente al primo diniego, l'odierno ricorrente si integrava nel tessuto sociale e lavorativo del nostro Paese, giusti



documenti versati in atti, venendo regolarmente assunto dal con sede in Monopoli, svolgeva attività di volontariato in favore della Parrocchia Maria SS. della Madia in Monopoli, ricevendo parole di stima ed apprezzamento da parte del rettore della Basilica che ne valorizzava la affidabilità, onestà, mitezza del carattere, mostrava senso civico consegnando in Questura telefono cellulare rinvenuto per la strada, nonché senso di appartenenza alla cultura e alle origini del proprio paese organizzando manifestazione cittadina in tal senso.

Né venivano rappresentate dalla Commissione Territoriale ovvero dal P.M. nel corso del giudizio, ragioni ostative al riconoscimento in suo favore quantomeno della protezione umanitaria; in ragione di tali circostanze si ritiene pertanto che il ricorrente debba considerarsi ammissibile alla protezione umanitaria. Spese processuali compensate.

Si provvede alla liquidazione come da separato e contestuale decreto essendo il ricorrente già ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA del 21.03.2017.

P.Q.M.

ACCOGLIE

il ricorso depositato in data 09.03.2017 da nato in Lagos State (Nigeria) il 18.04.1978 e per l' effetto

DICHIARA

che il ricorrente ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell' art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98.

PROVVEDE alla liquidazione come da separato e contestuale decreto.

COMPENSA

le spese processuali.

Così deciso in Bari il 10.11.2017.

Si comunichi.

il Giudice
dott. Angelo Pellegrini

